



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. RIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

OGGETTO: Verifiche elenchi presentati da organizzazioni imprenditoriali- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 23.09.2015 con la quale codesta camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni.

1) Il comma 1 lett. l) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, definisce «**piccole imprese**»:

- a) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- b) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- c) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Il commissario ad acta mentre per il settore commercio, il richiamo alla sezione speciale del Registro delle Imprese consente quindi una verifica puntuale del dettato normativo, per quanto riguarda il settore agricoltura, il decreto sopra richiamato, non prevedendo un espresso richiamo alle sezioni del Registro delle imprese come nel caso precedente, potrebbe far supporre che tale tipologia di controllo puntuale non debba essere fatta. In merito a tale situazione codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero.

Nel merito questo Ministero rappresenta che l'articolo 2083 del codice civile prevede che "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo...". e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558 prevede, inoltre, che "*Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici.....*".

Premesso quanto sopra per il settore dell'agricoltura potranno, quindi, essere considerate per i fini del comma 1 lett. l) sopra richiamata le imprese che si sono iscritte in qualità di coltivatori diretti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558.



I controlli volti a verificare l'effettiva esistenza di tale condizione potranno (e dovranno) conseguentemente essere effettuati secondo la prassi in uso nella normale collaborazione fra le camere, che gestiscono procedure di rinnovo dei consigli, e la società consortile Infocamere che cura la gestione informatica del Registro delle imprese.

2) Le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi art. 104 L.F. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività d'impresa, che cessa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco e, pertanto, le stesse dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra codesta Camera ritiene che:

- le imprese che risultano in fallimento al 31 dicembre 2014, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate da parte delle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31 dicembre 2014 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ecc) in cui l'attività d'impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari.

Nel merito questo Ministero ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che *operano* nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "*il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative*", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)